



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Codice CIFRA: AOA/DEL/2014_____

OGGETTO: Schema di Regolamento regionale “Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile della A.P. "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e confermate dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce:

Con Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n.3 sono stati stabiliti i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, tra cui i Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Con Legge regionale 31 dicembre 2007, n.40, all'art.3, comma 29 si è disposto di sospendere i requisiti organizzativi previsti dal R.R. n.3/2005 per l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali, nelle more della ridefinizione delle prestazioni di assistenza riabilitativa intensiva ed estensiva per le persone disabili giovani e adulti e dei relativi standard di personale. Nello stesso comma 29 si è disposto che dal 1° gennaio 2008 le strutture che erogano le predette prestazioni siano provvisoriamente accreditate sulla base degli standards indicati nella nota circolare del Ministero della Sanità del 7 giugno 1984, recepita dalla Regione Puglia con deliberazione 9 febbraio 1989, n. 533.

Con Legge regionale 19 febbraio 2008, n.1, all'art.5, comma 1, lettera m) si è disposto di aggiungere al predetto comma 29 che dal 1° gennaio 2008 le strutture che erogano le prestazioni di assistenza riabilitativa intensiva ed estensiva per le persone disabili giovani e adulti, istituzionalmente accreditate con i requisiti organizzativi di cui al R.R. n. 3/2005, possono adottare per i requisiti organizzativi gli standard indicati nella stessa circolare ministeriale del 7 giugno 1984, recepita dalla Regione Puglia con DGR n. 533/89, pur mantenendo lo status di struttura accreditata istituzionalmente.

Con successivo Regolamento regionale 5 febbraio 2010, n.3 ad oggetto " Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n.3 'Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie" sono stati approvati i requisiti delle Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica abrogandone le precedenti sezioni presenti nel precedente Regolamento n. 3/2005. All'art. 3 del suddetto Regolamento regionale n.3/2010 si è disposto di definire con successivo provvedimento i requisiti delle strutture di Riabilitazione, all'interno dei quali ricomprendere i requisiti relativi alle attività di "Medicina Fisica e Riabilitazione" abrogati con l'art.1 dello stesso Regolamento.

La Legge regionale 25 febbraio 2010, n.4, al comma 3 dell'art. 5 "Abrogazione di norme in materia di riabilitazione e provvedimenti consequenziali" ha statuito quanto già espresso dal predetto art. 3 del R.R. n.3/2010 di procedere alla modifica e/o integrazione del R.R. n.3/2005 in relazione al processo di autorizzazione e accreditamento delle strutture di riabilitazione.

Inoltre, la stessa Legge regionale n.4/2010, all'art. 5 "Abrogazione di norme in materia di riabilitazione e provvedimenti consequenziali" ha disposto, rispettivamente ai commi 1, 2 e 4, di abrogare il comma 29 dell'art.3 della L.R. n. 40/2007 e le lettere l), m), n) e o) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 febbraio 2008, n.1 a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del regolamento di cui al succitato comma 3.

Per tutto quanto innanzi riportato, con deliberazione n. 1032/2013 la Giunta regionale ha istituito un Tavolo tecnico con le funzioni di individuare i requisiti delle strutture di Riabilitazione, ivi compresi quelli relativi alle attività di "Medicina Fisica e Riabilitazione" abrogati con l'art.1 del Regolamento regionale n. 3/2010.

Detto Tavolo è composto da professionisti della Riabilitazione, sia ospedalieri che del territorio, da rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione, nonché da un dirigente dell'organismo Unità di Valutazione Appropriata Ricoveri e da rappresentanti dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle pari Opportunità e dell'ARES Puglia.

Il Tavolo tecnico di cui alla DGR n. 1032/2013, ottemperando al mandato della Giunta regionale, si è riunito diverse volte, come risulta dai verbali degli incontri agli atti dell'Ufficio 3 del Servizio PAOSA, elaborando un regolamento ad oggetto: "Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici".

Va detto che il predetto regolamento disciplina le prestazioni residenziali e semiresidenziali di riabilitazione. In riferimento alle prestazioni ambulatoriali di riabilitazione, considerato di dover prevedere per tale setting assistenziale degli appositi pacchetti di prestazioni, che richiedono una attenta valutazione delle esigenze dei pazienti da riabilitare nonché l'individuazione di specifici criteri di eleggibilità degli stessi, il predetto Tavolo tecnico ha ritenuto di elaborare un apposito documento alla conclusione dei lavori del regolamento in oggetto. In riferimento alle prestazioni domiciliari di riabilitazione, si fa presente che siffatta tipologia di prestazioni è stata di recente disciplinata con il Regolamento regionale n. 16/2010, poi integrato dal Regolamento regionale n. 20/2011.

Occorre segnalare che il Tavolo tecnico di cui alla DGR n. 1032/2013, al termine dei lavori che ha portato alla predisposizione del presente regolamento, su proposta e convocazione del Servizio PAOS, ha sentito le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei Centri di riabilitazione attualmente autorizzati all'esercizio ed accreditati per prestazioni di riabilitazione, che risultano essere l'AIOP, l'ARIS e l'AGESPI.

Infatti, in previsione della riunione del 22/07/2014, alle predette Associazioni è stata trasmessa una bozza del regolamento. A seguito dell'incontro, le Associazioni hanno presentato una serie di emendamenti al regolamento, agli atti dell'Ufficio 3 del Servizio PAOSA, che sono stati attentamente analizzati dal Tavolo tecnico di cui innanzi nel corso di vari incontri. Al termine delle valutazioni alle stesse Associazioni è stato trasmesso il resoconto sulle osservazioni che hanno trovato accoglimento da parte del Tavolo e sulle osservazioni che non sono state condivise con le relative motivazioni.

In data 01/12/2014, su proposta del Direttore dell'Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, sono state nuovamente convocate le Associazioni AIOP, ARIS ed AGESPI e, giusto verbale della riunione agli atti dell'Ufficio 3 del Servizio PAOSA, sono state accolte ulteriori proposte di modifiche al regolamento in oggetto.

A conclusione del lungo percorso di condivisione del lavoro del Tavolo tecnico avviato con le Associazioni di cui sopra, si propone quindi l'approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di regolamento regionale ad oggetto *"Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"*, che costituisce l'allegato A al presente schema di provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, il cui testo definitivo tiene conto degli emendamenti proposti dalle stesse Associazioni.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

L'allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n.4, art.5, comma 3 e pertanto in applicazione dell'articolo 44, comma 1, della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2012, è di competenza della Giunta Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare l'allegato schema di Regolamento ad oggetto "*Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici*", in attuazione della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n.4, art.5, comma 3, che costituisce l'allegato A al presente schema di provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretariato Generale della G.R., al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione Consiliare competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44, comma 2, della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti del citato art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004, l'approvazione definitiva del regolamento.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, da loro stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile A.P.: **Elena MEMEO**

Il Dirigente dell'Ufficio 3: **Vito PARISI**

Il Dirigente del Servizio ad interim: **Vincenzo POMO**

Il sottoscritto Direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore ad interim dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità : **Vincenzo POMO**

L'ASSESSORE PROPONENTE : **Donato PENTASSUGLIA**



R E G I O N E P U G L I A

ALLEGATO A

Regolamento regionale “Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

IL SEGUENTE REGOLAMENTO REGIONALE E’ COMPOSTO DA N. 55 PAGINE ESCLUSA LA PRESENTE.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
VINCENZO POMO